

N. R.G. PU 67-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ANCONA

Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **LUCIANO SQUARTINI** (C.F.: SQRLNC49R19D472H), nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED], rappresentato dall'avv. SABRINA PECORA e assistito dal rag. ATTILIO PECORA, con l'ausilio dell'OCC, avv. Vitali Marco; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 01/05/2024 LUCIANO SQUARTINI ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

con decreto del 14/05/2024, il Giudice delegato per l'istruttoria ha fissato per il giorno 04/06/2024 l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'OCC al fine di verificare l'esistenza di eventuali manifestazioni di volontà da parte degli altri comproprietari all'acquisto della quota del bene immobile di cui il ricorrente è proprietario nonché al fine sentire il medesimo in merito alla possibilità di variare in diminuzione le somme da trattenere per il mantenimento proprio e della famiglia;

con note del 27/05/2024 il ricorrente ha dato atto di aver ottenuto da parte di [REDACTED] la proposta irrevocabile di acquisto della quota in questione per il prezzo di euro [REDACTED], equivalente al valore di stima, con spese a carico dell'acquirente;



all'udienza del 04/06/2024, SQUARTINI ha altresì rappresentato la propria disponibilità a trattenere, per il mantenimento proprio e della famiglia, la sola somma di euro [REDACTED] mensili arrotondando per difetto quanto originariamente richiesto;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria, complessivamente pari a [REDACTED], dovuta al lento declino dell'attività di [REDACTED] che il medesimo svolge dal 1982 e dal dissesto della società edile, [REDACTED] in favore della quale aveva prestato garanzie personali;

atteso che il debitore risulta percettore di un reddito netto mensile pari ad [REDACTED] composto da reddito professionale e da quello pensionistico, quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare (composto oltre che dal medesimo, dalla moglie che contribuisce al mantenimento della famiglia con il proprio reddito annuale netto di [REDACTED]) un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:



- i. immobili: quota di 1/6 dell'immobile sito in [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- ii. crediti:
 - saldo del c/c [REDACTED] acceso presso la [REDACTED] pari a [REDACTED] al 19/03/2024;
 - saldo del c/c [REDACTED] acceso presso la [REDACTED] pari ad euro [REDACTED] al 31/12/2023;
 - credito per prestazioni professionali vantato nei confronti di [REDACTED] e pari ad euro [REDACTED], portato da decreto ingiuntivo attualmente oggetto di opposizione ([REDACTED] del Tribunale di Ancona);
- iii. entrate mensili composte dallo stipendio derivante dallo svolgimento della propria attività professionale e da reddito pensionistico complessivamente pari ad euro [REDACTED] al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, ritiene il Collegio che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.

Ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **LUCIANO SQUARTINI** (C.F.: SQRLNC49R19D472H);

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, avv. **VITALI MARCO**;



ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione oltre che al registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 04/06/2024.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Filippello

